

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente
Carlo Ghirlanda

Vice Presidente Vicario
Luca Barzagli

Vice Presidente
Ferruccio Berto

Vice Presidente
Giovanni Cangemi

Vice Presidente
Gianfranco Prada

Segretario Nazionale
Sabrina Santaniello

Segretario Sindacale
Corrado Bondi

Segretario Culturale
Virginio Bobba

Tesoriere
Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
C.F.: 96238930588

Circolare n. 72.1846.SS.P
Prot. 656.20.SS.P

Roma, 1 dicembre 2020

**AI PRESIDENTI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

**AI SEGRETARI SINDACALI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

**ALLE SEGRETERIE DEI
DIPARTIMENTI REG.LI ANDI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

e p.c. **AI COMPONENTI
L'ESECUTIVO NAZ.LE ANDI**

Loro Sedi

Invio per email

Oggetto: Esonero dei contributi per aziende e datori di lavoro che non richiedono la CIG

Cari Colleghi,

Il Decreto Agosto ha previsto un esonero del versamento dei contributi previdenziali per le aziende e datori di lavoro (ad eccezione del settore agricolo) che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

Nella circolare 105 del 18 settembre 2020 (All.1) l'INPS ha pubblicato le *prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo*. INPS in data 30 novembre (messaggio 4254 del 13 novembre 2020 – All.2) ha quindi notificato le informazioni per la gestione dell'esonero contributivo.

Vi invitiamo a leggere con attenzione quanto contenuto nella presente circolare (unitamente agli allegati 1 e 2 inviati) e a diffondere fra i Vostri associati le notizie di seguito considerate, sottolineando che nel caso di nuove necessità, perlomeno al momento, la richiesta dell'esonero non consentirà nuovi trattamenti di Cassa Integrazione (ordinaria o in deroga) o l'assegno ordinario se disciplinati dal c.d. "Decreto Agosto".

In altre parole, laddove il datore di lavoro che si avvalsesse di tale opportunità fosse successivamente colpito da Covid 19, Egli non potrà a quel punto richiedere la CIG per il personale di studio per il periodo nel quale sarà impossibilitato al lavoro.

Vi informiamo infine che ANDI è in procinto di presentare interpello alla Agenzia delle Entrate rispetto a quanto contenuto nella circolare 26/E di ottobre 2020 (All.3) relativamente alla effettiva esenzione di IVA per le attrezzature di interesse odontoiatrico ricomprese nella circolare in oggetto.

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente
Carlo Ghirlanda

Vice Presidente Vicario
Luca Barzagli

Vice Presidente
Ferruccio Berto

Vice Presidente
Giovanni Cangemi

Vice Presidente
Gianfranco Prada

Segretario Nazionale
Sabrina Santaniello

Segretario Sindacale
Corrado Bondi

Segretario Culturale
Virginio Bobba

Tesoriere
Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
C.F.: 96238930588

ESONERO DEI CONTRIBUTI PER DATORI DI LAVORO E AZIENDE CHE NON RICHIEDONO LA CIG

Possono accedere all'esonero i datori di lavoro che abbiano fruito, nei mesi di **maggio e giugno 2020**, degli interventi di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più in particolare, l'esonero può essere fruito per le medesime posizioni aziendali (*matricole INPS*) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruito le specifiche tutele di integrazione salariale introdotte dal c.d. Decreto Cura Italia e successive modificazioni.

Ai fini del riconoscimento dell'esonero è, inoltre, previsto che i datori di lavoro interessati non richiedano i nuovi trattamenti di Cassa Integrazione (ordinaria o in deroga) o l'assegno ordinario disciplinati dal c.d. "Decreto Agosto".

In virtù di questa alternatività, qualora il datore di lavoro decida di accedere all'esonero in trattazione, non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19.

Sarà invece possibile accedere all'esonero in trattazione e fruire degli eventuali periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto Decreto per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020 o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio. La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Laddove la norma chieda al datore di lavoro di fare una scelta tra l'esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per *singola unità produttiva*.

Misura dell'esonero

L'importo dell'agevolazione è **pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Tale importo può essere fruito, **fino al 31 dicembre 2020 per un periodo massimo di cinque mesi, da Agosto a Dicembre 2020** e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Si chiarisce inoltre che la quota di esonero mensilmente fruibile non potrà comunque essere superiore alla contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere dello sgravio.

L'Istituto ricorda che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni: i premi e i contributi dovuti all'INAIL;

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente

Carlo Ghirlanda

Vice Presidente Vicario

Luca Barzagli

Vice Presidente

Ferruccio Berto

Vice Presidente

Giovanni Cangemi

Vice Presidente

Gianfranco Prada

Segretario Nazionale

Sabrina Santaniello

Segretario Sindacale

Corrado Bondi

Segretario Culturale

Virginio Bobba

Tesoriere

Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
C.F.: 96238930588

- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali;
- il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Condizioni di spettanza dell'esonero

L'esonero in argomento, trattandosi di un beneficio contributivo, è subordinato alle seguenti condizioni:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per tutta la durata del beneficio contributivo il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, pena la revoca del beneficio.

Istruzioni operative per il recupero

L'INPS, con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, ha fornito le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell'esonero in argomento, dovranno inoltrare all'INPS, tramite il cassetto previdenziale un'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “*Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020*” nella quale autocertificano:

- le ore di integrazione salariale fruita dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l'importo dell'esonero.

L'autorizzazione alla posizione contributiva ha la validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020.

Cordiali saluti.

Il Segretario Sindacale Nazionale
Dott. Corrado Bondi

All.

Il Presidente Nazionale
Dott. Carlo Ghirlanda